

VIGILANZA E REVISIONE

La verifica degli equilibridi **Manuela Sodini**

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

Entro il prossimo 31 luglio 2025, come tutti gli anni, **gli enti locali sono impegnati con l'operazione di salvaguardia degli equilibri**, operazione che comporta per l'organo di revisione l'espressione di un parere.

La disposizione normativa di riferimento è l'[articolo 193, D.Lgs. 267/2000 \(Tuel\)](#) con cui si chiede agli enti locali, dopo che sono trascorsi sei mesi della gestione, di provvedere con delibera dell'organo consiliare a **dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Oggetto di attenzione sono i **dati della gestione di competenza, di cassa e della gestione dei residui**.

Con riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di particolare rilevanza sono le indicazioni contenute nell'[articolo 162, comma 6, Tuel](#), dove in estrema sintesi si stabilisce che le entrate correnti (titoli 1, 2, 3) devono essere in **grado di coprire non solo le spese correnti** (titolo 1 della spesa), ma anche **le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui** e degli **altri prestiti** iscritte al titolo IV della spesa.

Del resto, lo stesso [articolo 147, Tuel](#), stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto a: garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché **l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi**.

L'[articolo 153, Tuel](#), stabilisce che il **responsabile del servizio finanziario** è preposto alla **verifica di veridicità delle previsioni di entrata** e di **compatibilità delle previsioni di spesa**, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della **gestione e dei vincoli di finanza pubblica**. Il responsabile finanziario ove, in corso d'anno, rilevi che la gestione delle entrate o

delle spese correnti evidenzi il **costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio** deve provvedere a segnalare i **fatti e le valutazioni al legale rappresentante dell'ente**, al consiglio dell'ente, al segretario, all'organo di revisione, nonché alla **competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti**. In tal caso, il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'[articolo 193, Tuel](#), entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Le misure che possono essere utilizzate laddove dalle evidenze numeriche e dalle simulazioni di stime e scenari emergano in sede di verifica della **salvaguardia degli equilibri situazioni** di squilibrio l'ente locale può:

- utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le **possibili economie di spesa** e tutte le entrate, ad eccezione di quelle **provenienti dall'assunzione di prestiti** e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
- utilizzare i proventi derivanti da alienazione di **beni patrimoniali disponibili** e da altre entrate in c/capitale con riferimento a **squilibri di parte capitale**;
- modificare, in deroga all'[articolo 1, comma 169, L. 296/2006](#), le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;
- impiegare la quota libera del risultato di amministrazione accertata con **l'ultimo Rendiconto approvato entro il 30 aprile**.

Infatti, l'[articolo 187, Tuel, al comma 2](#) dove vengono tipizzati i casi in cui è possibile utilizzare la **quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente**, accertato con l'approvazione del rendiconto, prevede che il suo utilizzo (della quota libera del risultato di amministrazione), con provvedimento di variazione di bilancio, possa avvenire per i provvedimenti necessari per la **salvaguardia degli equilibri di bilancio** di cui all'[articolo 193](#).

Sempre il richiamato [articolo 187, Tuel, al comma 3-bis](#), stabilisce, in deroga alla regola generale, che è ammesso **l'utilizzo dell'avanzo libero per i provvedimenti di riequilibrio** di cui all'[articolo 193](#) anche nel caso in cui **l'ente si trovi in una delle situazioni previste** dagli [articoli 195 e 222, Tuel](#), vale a dire rispettivamente: utilizzo delle entrate vincolate per cassa (vale a dire quelle da trasferimenti o da prestiti) per il finanziamento di spese correnti e utilizzo di anticipazione di tesoreria.

Sempre nell'ambito dell'operazione di salvaguardia degli equilibri dovrà essere valutata l'adozione di eventuali provvedimenti per il **ripiano dei debiti fuori bilancio** di cui all'[articolo 194, Tuel](#), e, ove necessarie, attivate iniziative volte ad adeguare il **fondo crediti di dubbia esigibilità** (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. In proposito è necessario ricordare che in base al Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, **l'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti**.

È evidente, dunque, come l'operazione di salvaguardia degli equilibri richieda una forte attenzione su **tre dimensioni**: gestione della **competenza, gestione della cassa e gestione dei residui**, oltre a riconsiderare la congruità degli accantonamenti, monitorando e valutando gli



effetti che si determinano per il **bilancio finanziario dell'ente con riferimento**: all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, all'andamento del contenzioso, **all'andamento dell'incasso delle entrate e dei residui attivi**; oltre ad adeguare ove necessario il **fondo garanzia debiti commerciali** (FGDC) per quegli enti che hanno dovuto iscriverlo nel proprio bilancio, parte spesa.

L'organo di revisione dovrà con un approccio proattivo e tempestivo, con riferimento ai punti sopra indicati, **pianificare attività di controllo per avere riscontri** ed evidenze da parte dei responsabili dei servizi dell'ente locale al fine di rilasciare il proprio parere.